

Regione Umbria

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141

(B.U. 23 maggio 2007, n. 22, Suppl. ord. n. 1)

(Integrata con deliberazioni dell'Assemblea legislativa 14 luglio 2009, n. 315; 10 giugno 2010, n. 3; 11 dicembre 2012, n. 200 e 26 marzo 2015, n. 416)

(...)

CAPO II

Gli Organi dell'Assemblea legislativa

(...)

Art. 19

Legge regionale europea

1. Ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea. Il Presidente dell'Assemblea legislativa assegna il disegno di legge regionale europea alla I Commissione permanente per l'esame generale ed alle altre Commissioni per l'esame delle materie di rispettiva competenza. Lo trasmette inoltre ai Presidenti dei gruppi consiliari.
2. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ogni Commissione, con riguardo alle materie di propria competenza, esaminato il disegno di legge, trasmette il proprio parere alla I Commissione. Negli stessi termini, la I Commissione può anche attivare forme di consultazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, in relazione ad aspetti dell'attività europea regionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Qualora il parere non sia reso nei quindici giorni, stabiliti al comma 2, la I Commissione procede comunque all'esame del disegno di legge.
4. La I Commissione conclude l'esame del disegno di legge regionale europea entro i termini definiti nel calendario di cui al comma 5 e lo sottopone all'Assemblea legislativa con una relazione, corredata della documentazione relativa all'esame del disegno di legge effettuato dalle altre Commissioni consiliari.
5. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire che il disegno di legge sia esaminato dall'Assemblea legislativa entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale da parte dell'Assemblea legislativa.
6. Se l'esame del disegno di legge in Commissione non si conclude nei termini stabiliti, lo stesso è esaminato dall'Assemblea legislativa nel testo presentato dalla Giunta regionale. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14 delibera Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416.